



COMUNE DI PISA

- STATUTO COMUNALE -

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Il Comune di Pisa
- Art. 2 - La città di Pisa
- Art. 3 - Principi programmatici
- Art. 4 - Territorio e segni distintivi
- Art. 5 - Collaborazione con gli altri soggetti istituzionali
- Art. 6 - Regolamenti

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Capo I - Organi e competenze

- Art. 7 - Gli organi
- Art. 8 - Deleghe
- Art. 9 - Conflitti interorganici
- Art. 10 - Consiglio comunale
- Art. 11 - Linee programmatiche
- Art. 12 - Presidenza del consiglio comunale
- Art. 13 - Attribuzioni del/della presidente/presidentessa del consiglio comunale
- Art. 14 - Funzionamento del consiglio comunale
- Art. 15 - Regolamento del consiglio comunale
- Art. 16 - Prerogative dei/delle consiglieri/e comunali
- Art. 17 - Gruppi consiliari
- Art. 18 - Commissioni consiliari
- Art. 19 - Spese elettorali
- Art. 20 - Sindaco/a
- Art. 21 - Vice sindaco/a
- Art. 22 - Giunta e suo funzionamento
- Art. 23 - Competenze della giunta

Capo II - (abrogato)

- Art. 24 - abrogato
- Art. 25 - abrogato
- Art. 26 - abrogato
- Art. 27 - abrogato
- Art. 28 - abrogato
- Art. 29 - abrogato

Capo III - Uffici dirigenza e personale

- Art. 30 - Principi strutturali e organizzativi
- Art. 31 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 32 - Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 33 - Direttore/direttrice generale
- Art. 34 - Dirigenti
- Art. 34bis - Tutela Giudiziale

- Art. 35 - Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 36 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 37 - Segretario/a comunale
- Art. 38 - Obblighi di astensione

TITOLO III - ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I - Accesso ai documenti ed alle informazioni

- Art. 39 - Ambito di applicazione
- Art. 40 - Diritto di accesso
- Art. 41 - Diritto all'informazione
- Art. 42 - Sportello unico e dei rapporti con il cittadino

Capo II - Attività amministrativa

- Art. 43 - Principi dell'attività amministrativa
- Art. 44 - Informazione, chiarezza, trasparenza e semplificazione delle disposizioni tributarie

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 45 - Intervento
- Art. 46 - Inizio del procedimento

Capo IV - Difensore/difenditrice civico/a

- Art. 47 - Difensore/difenditrice civico/a
- Art. 47bis - "Garante per i diritti della persona disabile"
- Art. 48 - Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE

Capo I - Principi

- Art. 49 - Diritti di partecipazione
- Art. 50 - Organismi di partecipazione associazioni
- Art. 51 - Partecipazione istituzionale
- Art. 51bis - Partecipazione degli organismi rappresentativi del territorio ai lavori del Consiglio Comunale
- Art. 52 - Promozione del volontariato
- Art. 53 - Consultazione popolare
- Art. 54 - Istanze e petizioni
- Art. 55 - Proposte

Capo II - Referendum

- Art. 56 - Norme generali
- Art. 57 - Giudizio di ammissibilità
- Art. 58 - Referendum consultivo
- Art. 59 - Referendum propositivo e abrogativo
- Art. 60 - Svolgimento referendum
- Art. 61 - Sospensione revoca del referendum
- Art. 62 - Comitato promotore
- Art. 63 - Effetti dei Referendum

Capo III - Ordinamento, attività finanziaria e servizi pubblici

- Art. 64 - Ordinamento
- Art. 65 - Attività finanziaria del comune
- Art. 66 - Autonomia contrattuale
- Art. 67 - Bilancio comunale
- Art. 68 - Rendiconto della gestione
- Art. 69 - Collegio dei revisori dei conti
- Art. 70 - Servizi Pubblici

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune di Pisa

1. Il comune rappresenta la comunità locale, cura gli interessi e promuove lo sviluppo di tutti coloro che vivono ed operano sul territorio comunale e dà valore alle differenze che in esso si esprimono, siano esse etniche, linguistiche, di religione oppure fondate sul sesso.
2. Il comune è soggetto autonomo in attuazione dei principi fissati dalla costituzione e dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto.
3. Il comune è titolare, sul proprio territorio, di tutte le funzioni d'interesse locale necessarie e/o strumentali all'esercizio del ruolo di governo, nell'ambito dei principi fissati dal T.U.E.L. e dalle altre leggi fondamentali dello Stato.
4. Il comune esercita le funzioni proprie secondo le norme del presente statuto; le funzioni attribuite, delegate e quelle di competenza dello Stato e della regione organizzate a livello locale nonché, in forza del principio di sussidiarietà, quelle non attribuite dall'ordinamento ad altri enti, sono esercitate in base ai principi contenuti nello statuto e secondo le norme che disciplinano le funzioni stesse.
5. Il comune ricerca la collaborazione e cooperazione con la regione e gli altri enti locali nel rispetto di equiordinate posizioni istituzionali con particolare attenzione alle istituzioni dell'area vasta, perseguendo costantemente gli interessi della comunità locale.
6. Il consiglio comunale può definire in armonia con i comuni dell'area vasta PI-LI-LU altre forme processuali per la costituzione graduale dell'area metropolitana tirrenica centrale.

Art. 2

La città di Pisa

1. Il comune promuove e valorizza tutte le caratteristiche peculiari e distintive della città, legate ai valori ideali storici, artistici, culturali, scientifici ed ambientali, che fanno di Pisa una città aperta alla collaborazione ed alle relazioni internazionali con tutti i popoli.
2. In particolare il comune:
 - a) favorisce e promuove tutte le iniziative atte a realizzare il potenziamento, lo sviluppo ed il consolidamento delle strutture universitarie, dei centri di ricerca e dei grandi servizi di rilievo regionale e nazionale;
 - b) sviluppa, anche favorendo iniziative fondate sulla tradizione storica cittadina e locale, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, culturale, storico e ambientale della città e dell'area pisana; riconosce al Gioco del Ponte, Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, Luminaria e Regata di S. Ranieri, il carattere di manifestazioni storico-culturali che valorizzano la città;
 - c) promuove ed incentiva lo sviluppo delle attività connesse ai processi di innovazione tecnologica, insieme al rafforzamento del tessuto locale della piccola e media impresa con opportune azioni amministrative a partire dallo sportello unico;

d) riconosce la tutela dell'ambiente valore fondamentale della città, adottando tutte le misure idonee a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, condizionando gli interventi rilevanti sul territorio a valutazione di impatto ambientale e promuovendo il risparmio delle risorse naturali e ambientali;

e) favorisce l'attività del parco di Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli, individuando nel suo territorio una risorsa naturale ed economica di rilevante interesse per la città e naturalmente collegata allo sviluppo turistico del litorale;

f) riconosce il diritto umano dell'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile ed inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico; confermando il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una riserva da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti ed al tempo stesso pari dignità umana a tutti i cittadini;

g) promuove una politica turistica capace di valorizzare le potenzialità della città d'arte e di scienza, del parco e delle sue risorse naturali e del litorale pisano.

Art. 3

Principi programmatici

1. Il comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità, finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori, alla valorizzazione delle risorse culturali, storiche e artistiche della città di Pisa; concorre alla determinazione delle condizioni necessarie per rendere effettivi i diritti di tutti i componenti la comunità locale e di coloro che scelgono di insediarsi per necessità transitoria ed in particolare degli appartenenti alle categorie più deboli ed emarginate.

2. Il comune assume il principio della programmazione come metodo della propria azione; favorisce l'utilizzazione della proprietà privata in funzione sociale e promuove lo sviluppo sociale, economico, ed occupazionale della comunità e di coloro che scelgono di insediarsi per necessità transitoria attraverso l'indirizzo ed il coordinamento dell'iniziativa economica pubblica e privata sul territorio.

3. Il comune, in coerenza con i valori antifascisti espressi dalla Resistenza che hanno portato ad avere riconosciuta la medaglia di bronzo alla città e con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini, delle donne e dei popoli; a tal fine il comune promuove nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione alla pace e favorisce lo scambio e l'integrazione culturale tra i popoli, valorizzando il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura della tolleranza le diverse culture che convivono nella città. Il comune sostiene iniziative miranti all'unità politica ed economica dell'Europa.

4. Il comune valorizza ed incentiva le forme di volontariato, di associazionismo e cooperazione nazionale ed internazionale, assicurando alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni la propria collaborazione e garantendo la loro partecipazione all'attività del comune.

5. Il comune promuove l'attività sportiva garantendo l'educazione motoria ai giovani e la pratica sportiva di ogni fascia di età, favorendo a tal fine il coinvolgimento delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive senza fini di lucro.

6. Il comune contribuisce a garantire il diritto allo studio, curando in modo particolare l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte di tutti i/le cittadini/e e promuovendo iniziative di formazione permanente e ricorrente.
7. Il comune promuove azioni per favorire nella comunità locale pari opportunità tra donne e uomini, per perseguire il riequilibrio dei ruoli sociali e delle rappresentanze attraverso tutti gli strumenti ritenuti più idonei ed in particolare avvalendosi del consiglio cittadino per le pari opportunità. Coordina tempi e modalità dei servizi per rispondere alle esigenze dei/delle cittadini/e, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
8. Le attività del comune si svolgono favorendo il coinvolgimento diretto della collettività nella gestione della cosa pubblica, garantendo la massima trasparenza e pubblicità delle procedure e l'accesso dei/delle cittadini/e agli atti ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione.
9. Il comune assicura, nelle forme previste dal presente statuto, la partecipazione alla vita politica e amministrativa di tutti coloro, singoli o associati, che fanno parte della popolazione presente sul territorio comunale.
10. Il comune concorre a garantire il diritto alla salute, predisponendo interventi idonei ad assicurare la salubrità dell'ambiente urbano e di lavoro e promuovendo una diffusa educazione sanitaria; opera per il completo abbattimento delle barriere architettoniche e promuove lo sviluppo di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi ed ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, agli immigrati e ai nomadi.
11. Il comune riconosce a tutti i bambini i diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, adottando in primo luogo forme di consultazione per le scelte che li riguardano ed operando per la realizzazione di una adeguata rete di servizi. Il comune promuove l'impegno formativo dei genitori, educatori, animatori e riconosce il ruolo fondamentale dei bambini, ragazzi e giovani nella vita della comunità locale.
12. In tutti gli atti del comune si deve utilizzare un linguaggio non discriminante. In particolare sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni amministrative del comune ricoperte da donne.

Art. 4

Territorio e segni distintivi

1. Il territorio del comune sul quale è insediata la comunità di Pisa è al centro dell'area vasta LI-PI-LU ed ha una estensione di kmq. 187,14 ed include sia l'agglomerato urbano, comprensivo del centro storico, delle periferie più recenti e dei nuclei più antichi raggiunti dal processo di urbanizzazione, sia l'aggregato urbano del litorale.
2. Lo stemma del comune è: "Di rosso, alla croce a chiave (non pisana)". Il gonfalone consiste di un vessillo vermiglio con la croce bianca, come rappresentato graficamente nel decreto del capo del governo dell'11 ottobre 1932. Il bollo del comune è raffigurato dalla croce a chiave (non pisana) con fronde di gramigna e quercia contornata in fondo dalla dicitura "Comune di Pisa". L'originale del bollo deve essere conservato presso l'archivio generale.
3. Il comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al gonfalone dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale. L'uso dello stemma, del gonfalone e del bollo è riservata esclusivamente all'amministrazione comunale. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o di propaganda politica.
4. Il/la sindaco/a può disporre che in cerimonie ufficiali solenni, nelle quali sia presente, rappresentata, la comunità, venga esibito il gonfalone.

5. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza XX settembre. Gli organi collegiali del comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede.

Art. 5

Collaborazione con gli altri soggetti istituzionali

1. Il comune promuove ogni attività di collaborazione e cooperazione con altri enti locali territoriali, al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato, per la gestione dei servizi e delle funzioni, per la programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, contribuendo alla realizzazione di un efficiente sistema locale al servizio della comunità.

Art. 6

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
 - c) nelle materie in cui manchi la disciplina di legge ed atti aventi forza di legge;
 - d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva previste dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi statali stesse, dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie di competenza dello Stato e della regione la potestà regolamentare si esercita nel rispetto rispettivamente delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria e dei regolamenti emanati dai soggetti aventi competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti potranno prevedere sanzioni amministrative o ripristinatorie per la violazione dei precetti dagli stessi impartiti.
5. L'attività normativa deve esprimersi con carattere di generalità e astrattezza demandando la disciplina concreta e specifica ad atti e provvedimenti amministrativi.
6. I regolamenti debbono essere sottoposti a forme di consultazione adeguate alla rilevanza delle materie trattate, prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.
7. Il consiglio comunale adotta atti generali di indirizzo determinando i criteri e le regole che condizionano l'adozione di atti amministrativi esecutivi nelle materie che ne sono oggetto.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Capo I Organi e competenze

Art. 7

Gli organi

1. Sono organi del comune i centri di imputazione di attribuzioni amministrative cui si connettono competenze interne ed esterne per l'esercizio delle funzioni proprie attribuite o delegate al comune.

2. Sono organi di direzione politica del comune il consiglio comunale, la giunta, il/la sindaco/a. Essi esercitano, nella distinzione dei ruoli istituzionali e delle attribuzioni proprie, la funzione di indirizzo politico e di controllo rispetto all'attività di gestione.
3. Sono organi burocratici per l'esercizio delle attività di gestione amministrativa il/la segretario/a generale, i dipendenti con qualifica dirigenziale e i responsabili dei servizi e dei procedimenti.
4. Sono organi di garanzia, eletti dal consiglio comunale, i/le sindaci/sindache revisori/e ed il/la difensore/difenditrice civico/a.

Art. 8 Deleghe

1. Gli organi comunali possono esercitare le proprie attribuzioni delegandole ad altri organi. Non è ammessa delega per quelle attribuzioni che la legge statale o lo statuto riservano con carattere di inderogabilità ad un organo determinato.
2. La delega comporta ordinariamente, fino alla sua revoca, il trasferimento della competenza. Il delegante conserva potestà di direttiva circa l'esercizio dell'attribuzione e di controllo sull'attività delegata.
3. Non è ammessa la delega di funzioni comunali tra organi di direzione politica ed organi burocratici.
4. Fra organi di direzione politica è ammessa delega esclusivamente da parte del sindaco/a e della giunta, ai presidenti di commissione e ai/alle consiglieri/e comunali. È altresì ammessa delega da parte del/della sindaco/a ai componenti della giunta. L'esercizio delle deleghe è condizionato dalla erogazione delle risorse necessarie.
5. I funzionari che non rivestono qualifica dirigenziale possono essere delegatari di attribuzioni anche esterne da parte degli organi burocratici.

Art. 9 Conflitti interorganici

1. I conflitti di attribuzione o di competenza sorti tra dirigenti o funzionari/e responsabili dei servizi sono decisi con provvedimento del/della segretario/a generale.
2. Ove il conflitto sia fra il/la segretario/a generale e gli altri organi burocratici oppure fra il/la segretario/a generale e la giunta esso viene risolto dal/dalla sindaco/a.
3. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.
4. Il conflitto interorganico può essere sollevato da qualunque componente dell'organo collegiale o dall'organo monocratico, di fronte all'organo competente per sua decisione. Il regolamento può disciplinarne ulteriori procedure e forme. La pendenza del conflitto non determina ordinariamente sospensione dell'esercizio delle attribuzioni contestate.
5. Contro le decisioni dei conflitti non sono ammissibili rimedi amministrativi interni.

Art. 10
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale esprime ed esercita la rappresentanza della comunità locale e di coloro che scelgono di insediarsi per necessità transitoria. Esso esplica la propria attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sulla base del programma amministrativo mediante autonome iniziative.
2. I consigli sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e di bilancio - in funzione di quanto espressamente stanziato nel bilancio generale dell'amministrazione comunale. La gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti è disciplinata nel regolamento del consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale ha funzioni di indirizzo politico-amministrativo che esprime in atti, quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri ai quali deve conformarsi l'attività dell'ente.
4. Il consiglio comunale indirizza l'attività dell'ente con atti fondamentali aventi carattere normativo, programmatico, pianificatorio, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione e le prescrizioni da osservare. Il consiglio comunale vigila sulla qualità dell'espletamento dei servizi dell'amministrazione e sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.
5. Spetta al consiglio comunale la verifica ed il controllo delle attività fatte oggetto dei propri atti di indirizzo.

Art. 11
Linee programmatiche

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, al consiglio comunale sono presentate, da parte del/della sindaco/a, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Nei successivi 20 giorni decorrenti dalla presentazione, ciascun/a consigliere/a comunale ha diritto di formulare osservazioni e richieste di integrazione al documento programmatico di mandato.
3. Il/la sindaco/a, sentita la giunta, e valutate le osservazioni e le richieste presentate, sottopone al consiglio comunale il documento contenente le linee programmatiche di mandato per l'approvazione definitiva che dovrà avvenire entro gli ulteriori 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
4. Ogni atto di programmazione generale adottato dal consiglio comunale nel corso della legislatura, deve essere conforme alle linee programmatiche di mandato. Nel caso di contrasto, il consiglio comunale deve preventivamente modificare il documento programmatico di mandato pena l'improcedibilità.
5. Con scadenza almeno annuale, in occasione della verifica contabile degli equilibri di bilancio, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del/della sindaco/a e dei/delle rispettivi/e assessori/e.
6. Al termine della legislatura, il/la sindaco/a è tenuto a presentare all'esame ed alla approvazione del consiglio comunale il rendiconto di mandato politico - amministrativo.

Art. 12
Presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale procede nella prima seduta all'elezione nel suo seno del/della presidente/presidentessa e di due vicepresidenti. La seduta è convocata dal/dalla sindaco/a entro dieci giorni

dalla proclamazione degli/delle eletti/e, deve essere tenuta entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta, fino all'elezione del/della presidente/presidentessa, dal/dalla consigliere/a anziano/a.

2. La carica di presidente/presidentessa è incompatibile con quella di capogruppo, di presidente/presidentessa di una commissione consiliare e di membro di commissioni consiliari permanenti. In caso di supplenza per impedimento o assenza del/della presidente/presidentessa per un periodo superiore ad un mese, si applicano al/alla vicepresidente/presidentessa vicario i casi di incompatibilità previsti per il/la presidente/presidentessa. Il/la presidente/presidentessa è eletto/a a scrutinio segreto. Nelle prime due votazioni è richiesto, per l'elezione, il voto favorevole di almeno due terzi dei/delle consiglieri/e assegnati/e. Se tale maggioranza non viene raggiunta, le operazioni di voto dovranno essere riprese in altra seduta dopo un periodo di tempo compreso fra sette e quattordici giorni dalla seconda votazione. Nella terza votazione è richiesto, per l'elezione il voto favorevole dei due terzi dei/delle consiglieri/e assegnati/e ed in quelle successive è sufficiente la maggioranza assoluta. Fino all'elezione del/della presidente/presidentessa, il consiglio comunale è convocato ed è presieduto dal consigliere anziano.

3. I/le vicepresidenti/vicepresidentesse sono eletti/e a scrutinio segreto e con voto limitato. In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati/e, risultano eletti/e i/le più anziani/e di età. E' vicepresidente/presidentessa vicario/a, che supplisce il/la presidente/presidentessa in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il/la vicepresidente/presidentessa appartenente allo schieramento opposto rispetto a quello del/della presidente/presidentessa con riferimento alla maggioranza e alla minoranza scaturita dalla elezione del/della sindaco/a e del consiglio comunale.

4. Il/la vicepresidente/presidentessa vicario/a collabora con il/la presidente/presidentessa nello svolgimento dei compiti che gli sono assegnati. In caso di assenza o di impedimento del/della presidente/presidentessa e del/della vicepresidente/presidentessa vicario, i compiti assegnati alla presidenza sono svolti dall'altro/a vicepresidente/presidentessa. In caso di assenza o di impedimento del/della presidente/presidentessa e dei/delle vicepresidenti, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.

5. Al/alla presidente/presidentessa è assicurato il supporto giuridico ed amministrativo necessario per l'espletamento dei compiti che gli sono attribuiti. Il/la presidente/presidentessa e i/le vicepresidenti possono essere revocati/e a seguito di apposita motivata mozione presentata da almeno un quarto dei/delle consiglieri/e assegnati/e e approvata a maggioranza assoluta mediante scrutinio segreto.

Art. 13

Attribuzioni del/della presidente/presidentessa del consiglio comunale

1. In conformità alle funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto e dal regolamento, il/la presidente/presidentessa:

- a) rappresenta il consiglio comunale;
- b) convoca il consiglio comunale su richiesta del/della sindaco/a o di almeno un quinto dei/delle consiglieri/e comunali in carica;
- c) formula l'ordine del giorno delle riunioni sulla base di quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli/alle consiglieri/e comunali sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
- d) dirama gli avvisi di convocazione;
- e) presiede e dirige i lavori del consiglio comunale, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
- f) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei/delle consiglieri/e comunali;
- g) cura la costituzione delle commissioni consiliari, vigila sul loro funzionamento e ne coordina le attività;
- h) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- i) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dal regolamento;
- j) interpreta il regolamento consiliare durante il dibattito del consiglio comunale;
- k) esercita poteri di verifica e di controllo su interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai/dalle consiglieri/e comunali nonché sulla composizione dei gruppi consiliari.

2. Il/la presidente/presidentessa fissa la data di convocazione del consiglio comunale d'intesa con il/la sindaco/a, sentita la conferenza dei capigruppo. Se la convocazione è richiesta dal/dalla sindaco/a o da un quinto dei/delle consiglieri/e assegnati, il/la presidente/presidentessa, qualora si tratti di competenze proprie del consiglio comunale, deve provvedere a riunire il consiglio comunale entro venti giorni dalla richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il/la presidente/presidentessa può ridurre il termine a ventiquattro ore se nella richiesta sono evidenziate particolari e motivate ragioni di urgenza della trattazione.

3. Il/la presidente/presidentessa del consiglio comunale è garante dell'attuazione dello statuto.

4. Il/la presidente/presidentessa si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità recante lo stemma del comune.

Art. 14

Funzionamento del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è convocato dal/dalla presidente/presidentessa.

2. Sono inseriti all'ordine del giorno gli argomenti di cui facciano richiesta il/la sindaco/a, la giunta o ciascun/a consigliere/a comunale.

3. Il consiglio comunale può validamente deliberare quando vi sia la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. L'espressione del voto dei/delle consiglieri/e comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

5. La proposta di deliberazione si intende approvata quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei/delle consiglieri/e votanti; a tal fine i/le consiglieri/e astenuti/e concorrono a formare il solo quorum strutturale.

6. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi previsti dalla legge.

7. E' istituito l'albo delle presenze dei/delle consiglieri/e comunali alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. L'albo è consultabile da chiunque.

Art. 15

Regolamento del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale esercita la propria potestà di autorganizzazione secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale, che disciplina in particolare:

a) il funzionamento del consiglio comunale e la composizione ed il funzionamento delle sue commissioni permanenti e speciali, che possono avere funzioni conoscitive, consultive, di controllo, referenti, redigenti e di inchiesta;

b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni, che può essere temporaneamente esclusa soltanto per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi;

- c) le modalità di partecipazione alle riunioni delle commissioni, in qualità di uditori con diritto di parola ma non di voto, di persone diverse dai/dalle consiglieri/e comunali, da questi ultimi espressamente delegati;
- d) (abrogato)
- e) i diritti e le prerogative dei/delle consiglieri/e comunali; le modalità di uso dei servizi e delle strutture necessarie all'espletamento delle loro funzioni;
- f) le modalità interne di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti della gestione dei servizi pubblici nelle forme previste dalle leggi;
- g) i procedimenti interni relativi ai rapporti tra il consiglio comunale e i soggetti collettivi e le imprese che esercitano la loro attività sul territorio;
- h) la costituzione, il funzionamento e le strutture dei singoli gruppi consiliari, l'istituzione e le attribuzioni della conferenza dei capigruppo;
- i) la presentazione, la discussione e la votazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazioni da parte dei/delle consiglieri/e comunali e dei gruppi consiliari.

Art. 16

Prerogative dei/delle consiglieri/e comunali

1. Il/la consigliere/a comunale nell'esercizio del proprio potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno o mozioni sulle attività del comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del consiglio comunale e richieste d'argomenti.
2. Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze possono essere date nella commissione competente per materia, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze debbono essere fornite entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. Scaduto tale termine il/la sindaco/a o l'assessore/a delegato/a sono tenuti a rispondere indicando i motivi per i quali non si è potuto fornire risposta in tempo utile.
4. Nell'esercizio delle funzioni il/la consigliere/a comunale si avvale della collaborazione degli uffici comunali.
5. Il/la consigliere/a comunale ha diritto ad avere copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del comune e delle aziende dei servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge.
6. Il/la consigliere/a comunale ha diritto di accesso agli uffici degli enti ed aziende richiamati al comma 5, al fine di ottenere informazioni utili all'esercizio del mandato.
7. [Ogni singolo consigliere/a comunale può optare per l'indennità di funzione al posto del gettone di presenza secondo le modalità fissate con delibera del consiglio comunale.]*
8. I/le consiglieri/e comunali che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale che sono state ritualmente convocate sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il/la presidente/presidentessa del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del/della consigliere/a comunale interessato/a, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il/la consigliere/a comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al/alla presidente/presidentessa eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni,

decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del/della consigliere/a comunale interessato/a.

Art. 17 *Gruppi consiliari*

1. L'adesione dei singoli consiglieri comunali ad un gruppo consiliare si determina sulla base delle liste di appartenenza. In tal caso i gruppi consiliari non sono condizionati da un numero minimo di aderenti.
2. I consiglieri che non aderiscano ad altri gruppi presenti in consiglio o che non costituiscano altri gruppi consiliari presenti nel Parlamento nazionale, Parlamento europeo e Consiglio regionale confluiscono nel gruppo misto.
3. I gruppi che si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà prescindendo dalle ipotesi di cui ai commi precedenti sono costituiti da almeno tre consiglieri, ad eccezione del gruppo misto al cui interno ogni consigliere comunale può adottare una denominazione propria.
4. I gruppi sono dotati di risorse strumentali per l'esercizio della loro attività istituzionale.

Art. 18 *Commissioni consiliari*

1. Il consiglio comunale istituisce commissioni permanenti, temporanee o speciali. Le commissioni sono composte su designazione dei gruppi consiliari, in proporzione numerica alla consistenza degli stessi. Possono avere funzioni conoscitive, consultive di controllo, referenti e redigenti, nell'ambito delle funzioni, delle competenze e dei limiti propri del consiglio comunale. Nelle commissioni di controllo e/o garanzia la presidenza è attribuita ai/alle consiglieri/e comunali appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Le commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti, d'ufficio o su istanza di almeno tre componenti.
3. Le sedute delle commissioni ed i relativi atti sono pubblici; la pubblicità può essere temporaneamente esclusa dal/dalla presidente/presidentessa della commissione, per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi.
4. Su istanza motivata di uno o più consiglieri/e, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, il consiglio comunale istituisce commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, definendone contestualmente l'ambito del mandato e la durata.
5. I Capigruppo Consiliari delle formazioni politiche che non sono rappresentate in seno alle Commissioni Consiliari Permanenti fanno parte dei suddetti Organismi Collegiali istruttori con diritto di parola ma non di voto. Essi non concorrono a determinare il numero legale e non hanno diritto ad alcun emolumento per la loro partecipazione.

Art. 19 *Spese elettorali*

1. Salvo quanto disposto dalla legge, è garantita adeguata pubblicità alle spese elettorali sostenute dalle liste e dai candidati. Il regolamento del consiglio comunale determina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese di propaganda elettorale, nonché i mezzi più idonei per portarli a conoscenza dei/delle cittadini/e.

2. Nei termini previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale, i/le consiglieri/e comunali, gli/le assessori/e ed il/la sindaco/a producono una dichiarazione dalla quale risultino le associazioni alle quali sono iscritti e la dichiarazione relativa ai redditi percepiti.

Art. 20
Sindaco/a

1. Il/la sindaco/a ha la rappresentanza istituzionale e politica del comune; sovrintende, anche impartendo direttive, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti del comune.
2. Nell'ambito delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento contenente le linee programmatiche di mandato; in tale ambito persegue gli indirizzi politico - amministrativi espressi, secondo le proprie competenze, dal consiglio comunale.
3. Il/la sindaco/a, in relazione agli obiettivi di cui al comma precedente conferisce specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza. Le deleghe sono conferite di norma per settori organici di materie.
4. Nel caso di nomina del/della direttore/direttrice generale, il/la sindaco/a disciplina i rapporti tra questo/a e il/la segretario/a generale, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
5. Il/la sindaco/a svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede la giunta, fissandone l'ordine del giorno;
 - b) convoca i comizi per il referendum, le consultazioni popolari, del cui corretto svolgimento è garante, secondo quanto previsto dai regolamenti;
 - c) (abrogato)
 - d) sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, che resteranno in carica lo stesso tempo dell'organo che li ha nominati, ove giuridicamente possibile;
 - e) in attuazione delle indicazioni di indirizzo del consiglio comunale e della giunta, sottoscrive, per le finalità di cui all'art. 5, gli accordi di programma e impegna l'Amministrazione comunale nelle conferenze dei servizi;
 - f) promuove contatti ed incontri che garantiscano collaborazione e cooperazione con gli altri comuni, la provincia, la regione, le istituzioni statali, gli enti e le associazioni;
 - g) promuove e stipula convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e province, gemellaggi, sulla base di deliberazioni consiliari o di giunta;
 - h) concede il patrocinio, quando questo non comporti oneri per il comune;
 - i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e di alta specializzazione secondo i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione; egli può in ogni caso avvalersi della facoltà prevista dall'art.50, comma 10, del T.U.E.L.
6. Il/la sindaco/a sovrintende al funzionamento dei servizi, impartendo direttive e vigilando affinché i/le dirigenti, il/la direttore/direttrice generale, se nominato/a, e i responsabili dei servizi raggiungano gli obiettivi fissati dal programma politico-amministrativo e diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e dalla giunta.

7. Il/la sindaco/a è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Il/la sindaco/a esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge in qualità di ufficiale di governo avvalendosi dell'organizzazione dell'ente nel rispetto della legge che gli attribuisce le funzioni.

9. Il/la sindaco/a, in qualità di rappresentante della comunità locale, emana ordinanze di carattere contingibile e urgente ai sensi della vigente normativa.

Art. 21 Vice sindaco/a

1. Il/la sindaco/a attribuisce in via permanente al/alla vice sindaco/a funzioni vicarie, per sostituirlo/a in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del/della vice sindaco/a, questo è sostituito/a dall'assessore/a indicato/a dal/dalla sindaco/a o, in mancanza, dal/dalla più anziano/a di età.

Art. 22 Giunta e suo funzionamento

1. La giunta è presieduta dal/dalla sindaco/a, il/la quale, sulla base del programma amministrativo, assicura l'unità degli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrativa del comune, promuovendo e coordinando l'attività degli/delle assessori/e.

2. La giunta è composta dal sindaco/a e da un numero di assessori/e non superiore a dodici.

3. La giunta provvede, con propria deliberazione, a disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 23 Competenze della giunta

1. La giunta esercita attività di impulso e proposta nei confronti del consiglio comunale ed attua gli indirizzi dallo stesso espressi sulla base del programma amministrativo; compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al consiglio comunale e non demandati dallo statuto e dai regolamenti al/alla sindaco/a, l/alla segretario/a generale o ai/alle funzionari/e dirigenti.

Capo II –(abrogato)

Art. 24 (articolo abrogato)

Art. 25 (articolo abrogato)

Art. 26 (articolo abrogato)

Art. 27 (articolo abrogato)

Art. 28 (articolo abrogato)

Art. 29 (articolo abrogato)

Capo III Uffici dirigenza e personale

Art. 30 Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 31 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con un apposito regolamento, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzioni politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al/alla sindaco/a e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al/alla direttore/direttrice generale e ai/alle dirigenti.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. L'organizzazione amministrativa del comune è articolata in aree funzionali di attività secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei/delle cittadini/e secondo le indagini o le priorità stabilite nel programma di mandato, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei/delle cittadini/e.
6. Di norma, il comune non organizza forma diretta attività volte a conseguire servizi che possono essere raggiunti a condizioni economicamente più vantaggiose all'esterno, a parità di qualità dei servizi stessi.

Art. 32 Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le modalità e le forme per l'attribuzione dei compiti delle strutture organizzative, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il/la direttore/direttrice generale e i/le dirigenti e responsabili dei servizi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione

amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al/alla direttore/direttrice generale e ai/alle dirigenti responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 33

Direttore/direttrice generale

1. Il/la sindaco/a, previa deliberazione della giunta, può nominare un/una direttore/direttrice generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione. Il/la direttore/direttrice generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal/dalla sindaco/a.
2. Il/la direttore/direttrice generale sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Ad esso competono la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione.
3. Al/alla direttore/direttrice generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i/le dirigenti dell'ente, ad eccezione del/della segretario/a generale.
4. L'incarico di direttore/direttrice generale può essere attribuito al/alla segretario/a generale.
5. La durata dell'incarico del direttore/direttrice generale non può eccedere quella del mandato di chi lo ha conferito.

Art. 34

Dirigenti

1. Ai/alle dirigenti è attribuita l'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, che esercitano mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spetta ai/alle dirigenti l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non costituiscano esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo.
3. Ad essi spettano inoltre tutti i rimanenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal/dalla sindaco/a o loro rappresentanti espressamente attribuiti per disposizione di legge.
4. I/le dirigenti esplicano le funzioni proprie con piena autonomia e indipendenza nell'attuazione degli indirizzi degli organi di governo, nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, nella gestione delle risorse e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
5. Nella gestione delle risorse umane operano con i poteri del privato datore di lavoro nel rispetto dei contratti nazionali.

Art. 34 bis

Tutela Giudiziale

1. La rappresentanza in giudizio del Comune è affidata ai Dirigenti nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni.
2. I Dirigenti stanno in giudizio previa autorizzazione del Dirigente della struttura preposta alla tutela legale del Comune, rilasciata con proprio provvedimento.

3. Nel caso in cui il contenzioso riguardi la competenza e le attribuzioni di più Dirigenti, si applica quanto disposto dall'art. 9 comma 1.

4. Nel caso in cui il contenzioso:

- coinvolga direttamente gli organi politici dell'Ente o i singoli componenti degli organi politici;
- sia originato da atti di indirizzo politico o da atti e provvedimenti che costituiscono esecuzione di atti di indirizzo politico;
- comporti valutazioni di ordine esclusivamente politico;

l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Sindaco, con proprio provvedimento.

5. Nel caso in cui sussistano dubbi o incertezze in ordine alla competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 o al comma 4, la stessa è rilasciata dal Sindaco, con proprio provvedimento.

Art. 35

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Le modalità e le forme per la individuazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate nel regolamento.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati alla base di quanto disciplinato nel regolamento e secondo le direttive della giunta, del/della direttore/direttrice generale o dei/delle dirigenti delle strutture sovraordinate.

3. Essi nell'ambito delle competenze e responsabilità loro assegnate dalle leggi ordinarie e dal C.C.N.L., provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal/dalla direttore/direttrice generale, se nominato/a, dal/dalla sindaco/a e dalla giunta.

Art. 36

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale.

2. La giunta può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

4. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 37
Segretario/a comunale

1. Al/alla segretario/a comunale spettano le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
2. Il/la vicesegretario/a coadiuva il/la segretario/a comunale e lo/la sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 38
Obblighi di astensione

1. Il/la sindaco/a, gli assessori, i/le consiglieri/e comunali, il/la segretario/a generale, i/le dirigenti e i funzionari debbono astenersi dall'adottare o dal prendere parte all'adozione di provvedimenti in questioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di un parente o affine entro il quarto grado.
2. I soggetti di cui al comma precedente debbono altresì astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni e appalti di opere nell'interesse del comune e degli enti soggetti alla sua somministrazione e tutela.

TITOLO III
ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I
Accesso ai documenti ed alle informazioni

Art. 39
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a chiunque, indipendentemente dalla residenza o cittadinanza.

Art. 40
Diritto di accesso

1. Tutti gli atti ed i documenti, come definiti dall'articolo 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pubblici.
2. Chiunque ha diritto di accedere agli atti ed ai documenti amministrativi e di ottenerne copia, previa richiesta e pagamento dei soli costi di riproduzione, salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento.
3. Il regolamento assicura altresì il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; detta le norme necessarie per assicurare a tutti/e i/le cittadini/e l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
4. Il/la sindaco/a può differire, con atto motivato, l'accesso ai documenti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare l'attività amministrativa.
5. Gli atti di cui al comma precedente, con la precisa indicazione dell'oggetto, delle motivazioni del differimento dell'accesso e del termine del divieto di esibizione, sono elencati in un registro, liberamente consultabile da chiunque.

Art. 41
Diritto all'informazione

1. Il comune riconosce alle formazioni sociali e ai/alle singoli/e cittadini/e il diritto ad una informazione completa e imparziale sulle sue attività come premessa per una effettiva partecipazione popolare.
2. Il comune adotta tutte le iniziative per la massima pubblicizzazione e conoscenza degli atti e dei regolamenti comunali, dei servizi pubblici e d'interesse pubblico, anche attraverso un sistema informativo che utilizza pubblicazioni periodiche, i mezzi di comunicazione ed appositi sportelli polifunzionali decentrati sul territorio.
3. Il comune, inoltre, cura la conservazione della legislazione regionale e statale, la raccolta aggiornata degli atti normativi, programmatici, interpretativi e di organizzazione.
4. In conformità alle leggi vigenti ed al regolamento sull'accesso, garantisce la visione e la riproduzione degli atti indicati ai commi 2 e 3.

Art. 42
Sportello unico e dei rapporti con il cittadino

1. E' istituito l'ufficio avente il compito di:
 - a) fornire ogni informazione necessaria per garantire l'esercizio del diritto di accesso, nonché chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, la individuazione e la comunicazione del responsabile e quant'altro possa essere utile al/alla cittadino/a per l'esercizio dei propri diritti;
 - b) promuovere lo sportello unico del cittadino con le altre amministrazioni del territorio.
2. Il responsabile dell'ufficio riferisce periodicamente al/alla sindaco/a, alla giunta ed al difensore/difenditrice civico/a sull'attività svolta; segnala, anche ai/alle cittadini/e, le situazioni di più rilevante interesse, facendo uso degli strumenti informativi previsti dal comune.
3. Gli uffici comunali devono fornire tempestivamente all'ufficio di cui al primo comma tutti gli atti e le informazioni che questo richieda.

Capo II
Attività amministrativa

Art. 43
Principi dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del comune persegue i fini determinati dalla legge e dall'ordinamento comunale. Il comune si avvale dello strumento più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico, e in grado di raggiungere il miglior risultato in termini di economicità ed efficacia.
2. L'attività amministrativa si svolge secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità e partecipazione.
3. Per l'esercizio dell'attività amministrativa il comune presceglie lo strumento pubblico e privato e adotta i procedimenti più idonei fra quelli ammessi dall'ordinamento, che non siano espressamente vietati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 44

Informazione, chiarezza, trasparenza e semplificazione delle disposizioni tributarie

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e buona fede come previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 ed in particolare:

- a) l'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e fare in modo che possa adempiere alle obbligazioni tributarie con minor numero di atti e nelle forme meno costose e più agevoli;
- b) ciascun contribuente può avanzare istanza d'“interpello” nei casi concreti e personali, qualora vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. L'amministrazione comunale è impegnata a dare risposta entro 120 giorni;
- c) le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza dell'applicazione delle norme tributarie o quando si tratti di mera violazione formale che non comporta alcun debito d'imposta.

Capo III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 45

Intervento

- 1. Al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi possono partecipare tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
- 2. Gli stessi soggetti hanno il diritto, qualora ne facciano richiesta, di essere sentiti dagli organi competenti.
- 3. I soggetti di cui al primo comma possono altresì intervenire nei procedimenti di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme che li regolano.

Art. 46

Inizio del procedimento

- 1. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati e, qualora siano facilmente individuabili, a coloro ai quali può derivare un pregiudizio dal provvedimento che l'amministrazione intende adottare ed in particolare ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 48.
- 2. Il regolamento individua le categorie di soggetti alle quali l'avvio del procedimento deve essere comunicato. Il responsabile del procedimento determina, caso per caso, se vi siano altri interessati.
- 3. Qualora, causa l'urgenza dell'adozione del provvedimento, non sia possibile comunicare l'avvio del procedimento, è necessario comunque garantire la partecipazione degli aventi titolo nelle forme e nei tempi consentiti dalla situazione.
- 4. Il responsabile del procedimento deve indicare i motivi che hanno impedito una completa partecipazione al procedimento fin dal suo avvio.

5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i tempi e le modalità dell'informazione ai/alle cittadini/le sullo stato degli atti e delle relative procedure, nonché sull'ordine di esame di atti, progetti e documenti che li riguardino.

Capo IV Difensore/difenditrice civico/a

Art. 47 *Difensore/difenditrice civico/a*

1. E' istituito il/la difensore/difenditrice civico/a, che ha il compito di garantire l'imparzialità dell'amministrazione comunale e delle aziende e degli enti da essa controllati, nonché di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei/delle cittadini. Il/la difensore/difenditrice civico/a esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge.
2. Il/la difensore/difenditrice civico/a è eletto/a a scrutinio segreto dal consiglio comunale con la maggioranza di quattro quinti dei/delle consiglieri/e assegnati/e al comune nei primi due scrutini e con la maggioranza dei due terzi dei/delle consiglieri/e assegnati al comune per i successivi scrutini, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La durata della carica, alla quale non si può essere eletti più di due volte, è fissata nei limiti del mandato del/della sindaco/a. Il/la difensore/difenditrice civico/a resta in carica fino alla elezione del suo successore.
4. Gli uffici comunali prestano la massima collaborazione alle attività del/della difensore/difenditrice civico/a; il regolamento esplicita le modalità di intervento ed i rapporti con le singole strutture. Il/la difensore/difenditrice civico/a presenta, almeno annualmente, una relazione sulla sua attività al consiglio comunale.
5. Previa intesa tra comune ed altri enti interessati, il/la difensore/difenditrice civico/a può estendere la sua competenza alle attività di altre amministrazioni.

Art. 47 bis *Garante per i diritti della persona disabile*

1. E' istituito il Garante della persona disabile al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili.
2. Il Garante svolge la propria azione nei confronti delle persone disabili che siano domiciliate o residenti nel comune di Pisa in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale.
3. L'elezione, il funzionamento del Garante ed i profili procedurali relativi l'attività dal medesimo esercitata, sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 48

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

1. Il Comune istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento.
2. Il garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio del Comune di Pisa, con riferimento alle competenze dell'Amministrazione, tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi ed in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale.
3. Le azioni poste in essere per le finalità di cui al precedente comma 1 sono volte a garantire alle persone private della libertà personale il diritto al lavoro, alla salute, alla formazione, alla crescita culturale anche mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive.
4. L'elezione, il funzionamento del Garante ed i profili procedurali riferiti all'attività da esso esercitata sono disciplinati da apposito regolamento.

**TITOLO IV
PARTECIPAZIONE**

**Capo I
Principi**

*Art. 49
Diritti di partecipazione*

1. I/le cittadini/e, gli utenti dei servizi, le formazioni sociali liberamente costituite hanno il diritto di concorrere all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività del comune, in conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il comune considera la tutela dei diritti dei/delle cittadini/e criterio generale di indirizzo per l'attività comunale, favorisce il loro esercizio, adotta specifiche carte dei diritti per evidenziare norme di garanzia e di rispetto per le categorie deboli ed i soggetti particolarmente esposti.
3. Il comune considera anche la tutela dei diritti della famiglia, intesa nel senso più ampio, anche favorendo la costituzione di appositi organismi come la consulta familiare.
4. I diritti di partecipazione sono riconosciuti a coloro che vivono nel territorio comunale e con esso abbiano un rapporto non occasionale per ragioni di lavoro, di studio o in qualità di utenti di servizi amministrati dal comune, salvo diversa previsione statutaria o regolamentare.
5. È promossa la partecipazione dei bambini all'attività istituzionale del comune attraverso organismi che coinvolgono gli enti scolastici e territoriali.
6. Per quanto non disposto dagli articoli seguenti le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 50
Organismi di partecipazione associazioni

1. Il comune favorisce le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato che perseguano finalità sociali, culturali e sportive, riconosciute di pubblico interesse, senza scopo di lucro.
2. Il riconoscimento delle libere associazioni ed organizzazioni di volontariato si attua mediante l'iscrizione in un apposito albo secondo le modalità previste dal regolamento sulla partecipazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, nonché le associazioni di invalidi con personalità giuridica di diritto privato e con funzioni di rappresentanza degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, possono essere destinatari di agevolazioni anche per l'uso e l'affidamento di impianti, strutture, servizi comunali, secondo criteri di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale, culturale e sportiva, delle attività svolte.
4. Il regolamento sulla partecipazione stabilisce le forme e le agevolazioni nell'attribuzione di spazi di pubblica affissione utilizzabili autonomamente dalle associazioni iscritte all'albo.
5. Il comune pubblica annualmente l'elenco dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 3.

Art. 51
Partecipazione istituzionale

1. Il comune prevede la partecipazione delle formazioni sociali ad organismi consultivi permanenti o straordinari, aventi funzioni di consulenza e di proposta nei confronti degli organi del comune.
2. Il consiglio cittadino per le pari opportunità e il comitato comunale per le pari opportunità.
 - E' istituito il consiglio cittadino per le pari opportunità con le specifiche finalità di promuovere azioni positive nei confronti delle donne e rimuovere gli ostacoli sociali e culturali che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti del genere femminile.
 - Il consiglio cittadino esercita le sue funzioni in piena autonomia, cura rapporti con gli enti e gli organismi con i quali individua forme anche continuative di collaborazione, di coordinamento di iniziative e di programmi comuni.
 - Il consiglio cittadino ha funzioni consultive, propositive, conoscitive, riguardo le problematiche femminili, nei confronti di tutti gli organi di governo della città.
 - È istituito il comitato comunale delle pari opportunità, a cui il comune garantisce strumenti idonei per un autonomo funzionamento, con le specifiche finalità di:
 - a) svolgere attività di studio, di ricerca per promuovere piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
 - b) promuovere piani di azioni positive di cui al precedente punto a) e proporre ogni altra misura atta a conseguire la reale parità.
3. Consulta degli immigrati.
 - E' istituita la consulta degli immigrati extracomunitari, composta da quindici membri eletti, con le modalità previste dal regolamento, in modo da assicurare la rappresentanza delle diverse etnie.

- La consulta elegge nel suo seno un/una presidente/presidentessa ed un/una vice-presidente/presidentessa con funzioni vicarie.

- Il/la presidente/presidentessa della consulta partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale ed ai lavori delle commissioni consiliari permanenti. Egli/ella ha diritto di intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno, di presentare mozioni, interrogazioni e proposte di deliberazione di competenza del consiglio comunale.

- Limitatamente agli argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale, il/la presidente/presidentessa della consulta ha diritto di prendere visione dei documenti predisposti dagli uffici e degli atti presentati dai/dalle consiglieri/e comunali. Egli è tenuto al segreto nei casi in cui esso è previsto per i/le consiglieri/e comunali.

- Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capo, si rinvia al regolamento del consiglio comunale in quanto applicabile.

4. Consulta degli studenti universitari:

- E' istituita la consulta degli studenti universitari. Essa è composta dal Consiglio degli studenti dell'Università di Pisa quale organo consultivo degli studenti universitari formato dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione dell'Università, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario e dagli studenti eletti direttamente dai collegi riferiti ai settori culturali dell'Università, in numero non inferiore a quello dei membri di diritto.

- La consulta degli studenti deve essere sentita ogni qualvolta siano in discussione argomenti inerenti alla presenza, alle esigenze ed agli interessi degli studenti universitari ed esprimerà il proprio parere nel rispetto della tempistica stabilita dall'Amministrazione Comunale.

5. Il consiglio comunale può istituire ulteriori consulte laddove ne ravvisi la necessità ed opportunità con propria deliberazione nella quale viene specificata la composizione della consulta, la procedura di convocazione e di voto, gli atti ed i provvedimenti sui quali la stessa è chiamata ad esprimere parere obbligatorio.

6. I presidenti delle consulte come innanzi istituite o loro delegati possono partecipare alle commissioni consiliari permanenti in qualità di uditori.

Art. 51bis

Organismi rappresentativi del territorio

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, il Comune può istituire organismi territoriali di partecipazione, secondo criteri e modalità definiti da apposito Regolamento, di durata pari al mandato elettivo del Sindaco in carica, con l'obiettivo di favorire forme di democrazia partecipativa anche tramite l'individuazione di modalità di valorizzazione e coinvolgimento attivo da parte del Consiglio Comunale

Art. 52

Promozione del volontariato

1. Il comune riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato, comunque costituite, al conseguimento di finalità di interesse pubblico, ne valorizza l'impegno sociale e culturale e promuove l'affermazione di valori di solidarietà e cooperazione; attiva programmi di iniziative ed instaura forme di collaborazione, anche mediante convenzioni ai sensi di legge, con organismi di volontariato per la gestione di servizi sociali, culturali e sportivi.

2. Il comune favorisce l'apporto di volontari al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, previo accertamento delle capacità operative, prevedendo altresì specifiche iniziative di formazione.

Art. 53
Consultazione popolare

1. Il comune promuove, nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione, forme di consultazione popolare al fine di acquisire una maggiore conoscenza della realtà sociale, economica, civile della comunità amministrata.

Art. 54
Istanze e petizioni

1. I soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi, i residenti maggiorenni, in forma collettiva, nonché i soggetti di cui all'art. 51 comma 4, possono rivolgere al/alla sindaco/a istanze e petizioni con le quali chiedere ragione di determinati comportamenti, attivi od omissivi, della amministrazione.

Art. 55
Proposte

1. L'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi può essere esercitata da parte della popolazione con la presentazione di una proposta che deve essere sottoscritta da almeno 150 residenti maggiorenni, con firme autenticate nei modi previsti dal regolamento. E' data la possibilità al primo firmatario che ne faccia richiesta di esporre la proposta all'organo competente ad adottare l'atto.

2. Ai soggetti di cui al primo comma il comune garantisce tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per l'elaborazione della proposta di deliberazione.

3. Entro sessanta giorni gli organi comunali competenti debbono prendere in considerazione la proposta.

4. I requisiti di ammissibilità, la procedura, le forme di pubblicità ed i poteri anche di controllo dei proponenti sono disciplinati dal regolamento.

Capo II Referendum

Art. 56 Norme generali

1. Sono ammesse richieste di referendum consultivi, propositivi e abrogativi di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune a eccezione di quelli concernenti le materie di cui ai successivi articoli del Capo e sempre che sullo stesso argomento non sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
2. L'ammissibilità del referendum rispetto alle norme statutarie e regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata da un comitato, detto dei garanti, composto da tre membri votati dal Consiglio Comunale, di cui uno scelto tra tre magistrati, anche a riposo, indicati dal Presidente del Tribunale di Pisa, uno scelto tra tre avvocati indicati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa e uno scelto tra tre docenti universitari esperti di materie giuridiche, anche a riposo, indicati dal Rettore dell'Università di Pisa. L'elezione avviene con voto segreto e a maggioranza relativa dei componenti. Il Comitato dei Garanti è presieduto dal membro eletto tra i magistrati indicati dal Presidente del Tribunale di Pisa. I componenti eletti durano in carica per il periodo corrispondente a quello del mandato del Sindaco e comunque fino alla loro sostituzione.
3. Il consiglio comunale approva un regolamento con il quale vengono stabilite le ulteriori funzioni ed i poteri del comitato dei garanti, le modalità di raccolta delle firme ed il controllo delle medesime, lo svolgimento della consultazione, la verifica e la proclamazione dei risultati.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori e alle elettrici deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Hanno diritto al voto nei referendum gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pisa, i cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, gli apolidi e o gli stranieri legalmente soggiornati in Italia e residenti nel comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) siano in possesso della carta di soggiorno;
 - b) abbiano risieduto legalmente ed abitualmente in Italia nei cinque anni precedenti;
 - c) abbiano risieduto legalmente ed abitualmente nel territorio comunale nei due anni precedenti alle elezioni.
6. Per l'esercizio del diritto di voto dello straniero e dell'apolide valgono, in quanto applicabili, i requisiti, le regole e le procedure stabilite per i cittadini italiani e per i cittadini ed elettori di Stati membri dell'Unione Europea.
7. Ai fini dell'esercizio dei diritti di elettorato e di partecipazione politica degli stranieri e degli apolidi residenti, il Consiglio Comunale delibera i necessari regolamenti per rendere operativi tali nuovi istituti.
8. Il referendum non è valido se non ha partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 57 Giudizio di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità del referendum, il testo dei quesiti referendari deve essere sottoposto al comitato dei garanti prima della raccolta delle firme necessarie per l'indizione del referendum; il comitato dei garanti fornisce di norma una risposta entro venti giorni, collaborando in ogni caso con il comitato promotore al fine

di definire, ove possibile, una formulazione dei quesiti che possa portare ad una valutazione positiva sulla loro ammissibilità.

2. Il comitato promotore è soggetto legittimato ad esercitare poteri di controllo nelle procedure di svolgimento del referendum; in ogni caso il comitato promotore deve essere udito dal comitato dei garanti.

3. Si può procedere alla raccolta delle firme solo se il comitato abbia ritenuto ammissibile il referendum.

Art. 58

Referendum consultivo

1. Un numero di elettori/elettrici residenti non inferiore al 2,5% degli iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la richiesta può chiedere che vengano indetti referendum consultivi.

2. La giunta o il consiglio comunale possono sottoporre ai/cittadini/e un quesito referendario di natura consultiva. Il quesito referendario è approvato con una delibera di consiglio comunale che ottenga almeno 30 voti.

3. Il referendum consultivo può essere indetto su materie di esclusiva competenza locale, ad eccezione di quelle concernenti: a) elezioni, nomine, revoche e decadenze; b) personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale; c) statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali.

Art. 59

Referendum propositivo e abrogativo

1. Un numero di elettori/elettrici residenti:

- non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la richiesta può chiedere che vengano indetti referendum propositivi;

- e non inferiore al 10% può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi;

- su materie di esclusiva competenza locale, ad eccezione di quelle previste all'art. 58 lettere a), b) e c) e degli atti e materie di seguito elencate:

- a) piano regolatore generale;

- b) progetti di opere pubbliche previste dal programma di mandato del/della sindaco/a;

- c) bilancio e tributi.

2. I quesiti referendari il cui oggetto comporti nuove spese o minori entrate per il comune devono indicare il costo presunto e le modalità delle relative coperture.

Art. 60

Svolgimento referendum

1. La consultazione referendaria può essere svolta nell'anno solare una sola volta e non in concomitanza con consultazioni politiche e amministrative.

2. Nello stesso mandato amministrativo nessun oggetto può essere sottoposto a consultazione referendaria per più di una volta.

Art. 61
Sospensione revoca del referendum

1. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il collegio dei garanti decide, sentiti i promotori ed il/la sindaco/a, se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.

Art. 62
Comitato promotore

1. Il comitato promotore, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria; ad esse sono attribuite le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.
2. Ha diritto di essere sentito dal comitato dei garanti prima della formulazione del giudizio di ammissibilità e dal/dalla sindaco/a nell'ipotesi prevista all'art. 60.

Art. 63
Effetti dei Referendum

1. L'esito della consultazione referendaria relativa a proposte di referendum consultivi e/o propositivi deve essere valutata dal consiglio comunale o comunque dall'organo competente ad adottare l'atto che ne riferisce al consiglio comunale riunito entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati in un'apposita seduta secondo quanto precisato dal regolamento del consiglio comunale.
2. Qualora il consiglio comunale ritenga di non conformare la propria azione al risultato del referendum la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne i motivi.
3. Nel caso di referendum abrogativi, qualora la proposta di referendum sia stata approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, gli organi competenti non possono assumere decisioni contrastanti con essa e devono, nel caso ciò risulti indispensabile, provvedere con atto formale a disciplinare l'oggetto della consultazione referendaria entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati

Capo III
Ordinamento, attività finanziaria e servizi pubblici

Art. 64
Ordinamento

1. Il comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità dei principi contenuti nelle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. In tale contesto il comune dispone delle proprie risorse che non abbiano vincolo di destinazione *ex-lege*, senza alcuna interferenza o limitazione da parte di altri soggetti pubblici nel rispetto dei principi dell'ordinamento.

Art. 65

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto delle capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 66

Autonomia contrattuale

1. Il comune ha, nell'ambito delle norme di legge e dei propri regolamenti, nel rispetto dei principi che regolano l'attività amministrativa, il potere di compiere tutti i negozi e gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi programmati, avvalendosi degli strumenti pubblici e privati in quanto consentiti.

Art. 67

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. Il comune adotta annualmente, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale, il proprio programma pluriennale, secondo la disciplina contenuta nel regolamento sulla contabilità.

3. Il programma è contenuto nella relazione previsionale e programmatica, approvata dal consiglio comunale in concomitanza con il bilancio pluriennale e annuale, e determina le finalità generali e settoriali dell'azione comunale, definendo altresì appositi progetti per la definizione di specifici obiettivi.

4. Alla relazione vengono allegati il programma pluriennale degli investimenti, ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'ente.

Art. 68
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 69
Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio, partecipa, se invitato, alle sedute della commissione consiliare competente.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
6. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 70
Servizi Pubblici

1. Il comune organizza e gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge prescegliendo, fra gli strumenti previsti dall'ordinamento, quello che più sia idoneo a garantire efficienza, snellezza, economicità.
2. A tal fine il comune promuove e favorisce l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici in ambito adeguato secondo i principi della solidarietà ed economicità.
3. Ai sensi del presente articolo è servizio pubblico ogni servizio che venga reso per rispondere alle esigenze ed istanze della collettività amministrata e attraverso il quale si consegue il miglioramento della qualità della vita dei/delle cittadini/e.

* L'opzione per l'indennità di funzione è stata abrogata dall'art. 82, 4° comma della legge 24/12/2007, n. 244